

All. 1

REGIONE LAZIO

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale recepito con Atto di Intesa – Stato- Regioni del 4 aprile 2024

Avviso per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria anno 2025, individuati dalle ASL della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 34 dell'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con medici di medicina generale reso esecutivo con atto di intesa- rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024.

Ai sensi dall'articolo 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con medici di medicina generale del 4 aprile 2024, è indetto l'avviso per l'assegnazione degli incarichi di medico del ruolo unico di assistenza primaria rilevati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio per l'anno 2025.

Come previsto dall'articolo 31 comma 1 del vigente Accordo, i nuovi incarichi del ruolo unico di assistenza primaria sono conferiti in una sola Azienda e comportano un impegno a tempo pieno, con progressiva modulazione dell'attività a ciclo di scelta e su base oraria.

Art. 1

Presentazione delle domande

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro il termine perentorio di **venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio**, possono presentare domanda utilizzando esclusivamente i seguenti modelli, indicando uno o più incarichi per i quali intendono concorrere:

- Modello A: in caso di partecipazione per trasferimento tra Aziende (interaziendale) ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettera a);
- Modello B: in caso di partecipazione per graduatoria ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettera b);
- Modello C: in caso di partecipazione ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettere c) e d);
- Modello D: in caso di partecipazione ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettere e) ed f);
- Modello E: Modello per attestazione pagamento imposta di bollo;
- Modello F: Informativa sul trattamento dei dati personali.

La domanda in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo (€. 16,00) e senza autenticazione della firma, corredata dalla fotocopia di un valido documento, deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC e in formato PDF, da casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: arearisorseumanessr@pec.regione.lazio.it

L'oggetto della PEC dovrà contenere solo la seguente dicitura: **Domanda Incarichi AP 2025** e si considera prodotta in tempo utile solo se inviata entro il termine sopra indicato. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda deve essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo dell'importo di euro 16,00. Ai fini della relativa dimostrazione dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e trasmesso in allegato alla domanda di partecipazione alla medesima PEC, il **Modello E**. Si chiarisce che, con Risoluzione n. 89/E del 2016, l'Agenzia dell'Entrate ha evidenziato che, nel caso di pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico, il contribuente deve curare la conservazione del contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

La mancata presentazione della fotocopia del documento o il mancato invio del modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di Bollo, comporta l'esclusione dalla graduatoria.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnico-informatici non dipendenti dalla stessa o per la mancata consegna della comunicazione per errori determinati dal candidato. Il termine stabilito per la presentazione della domanda è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, verranno spedite oltre il termine previsto.

Art. 2 *Requisiti*

Possono concorrere al conferimento degli incarichi:

a) **per trasferimento tra Aziende (interaziendale) – articolo 34 comma 5 lettera a)** i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria da **almeno due anni nella stessa Azienda della Regione Lazio**, e i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria da **almeno quattro anni in altra Regione**.

Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o ad attività oraria. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. Il trasferimento può avvenire anche in caso di disponibilità di un solo incarico.

b) **per graduatoria - articolo 34 comma 5 lettera b)** - i medici inclusi nella graduatoria regionale del Lazio valida per l'anno 2025;

c) **ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettera c)**: i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale (successivamente al 31 gennaio 2024), autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di cui al presente avviso;

d) **ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettera d)**: i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente;

e) **ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettera e)**: i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e s.m.i. a condizione esclusiva che stiano frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Lazio;

f) **ai sensi dell'articolo 34 comma 5 lettera f)**: i medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, a condizione esclusiva che stiano frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Lazio.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 6 dell'ACN i medici già titolari d'incarico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o a rapporto orario a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione **solo per trasferimento** alle condizioni previste dalla lettera a).

Come previsto dall'articolo 9 comma 4 dell'allegato 5 all'ACN, il medico incaricato APP durante il periodo di concomitante svolgimento dell'attività convenzionale con il medico titolare, non può concorrere per trasferimento all'assegnazione di incarichi per la copertura di ambiti territoriali carenti di ruolo unico di assistenza primaria.

Art. 3 *Formazione delle graduatorie*

La Competente Area della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà alla predisposizione delle graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi secondo i criteri previsti dal vigente ACN:

A. Trasferimenti: i medici aspiranti al trasferimento sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico del ruolo unico di assistenza primaria ed all'anzianità nei settori confluiti nel ruolo unico di assistenza primaria ai sensi dell'ACN 28 aprile 2022 (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale), detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'articolo 22, comma 1. In caso di servizi contemporanei se ne valuta uno solo.

In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e della anzianità di laurea.

I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. Il trasferimento può avvenire anche in caso di disponibilità di un solo incarico.

B. Graduatoria: i medici aspiranti al conferimento degli incarichi inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2025, saranno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- 1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valida per l'anno 2025 (domande presentate entro il 31 gennaio 2024);
- 2) attribuzione di 500 punti a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (almeno a far data dal 31 gennaio 2022) e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico. Si precisa inoltre che ai residenti nel comune di Roma, il suddetto punteggio verrà attribuito per tutte le ASL/distretti ricompresi nel comune per le quali è stata presentata domanda;
- 3) attribuzione di 2000 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Lazio fin da due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (almeno a far data dal 31 gennaio 2022) e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico;

In caso di parità di posizione prevalgono nell'ordine la minore età, il voto di laurea e infine l'anzianità di laurea.

In caso di mancata o incompleta dichiarazione del periodo di residenza, i punteggi aggiuntivi previsti nei punti 2) e 3) non potranno essere attribuiti.

Per l'assegnazione degli incarichi di cui alla presente lettera (per graduatoria) viene riservata una percentuale, calcolata a livello regionale sul numero complessivo di incarichi pari all'80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e pari al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente (abilitazione conseguita entro il 31 12 1994).

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve di cui sopra, gli stessi vengono assegnati all'altra.

Gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di cui al comma 5, lettera b), possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di cui sopra e devono dichiarare nella domanda la riserva per la quale intendono concorrere.

I quozienti frazionali derivanti dall'applicazione delle percentuali di riserva sono approssimati alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa.

C. Medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno 2025 (successivamente al 31 gennaio 2024) saranno graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

D. Medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente saranno graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

E. Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale: i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e s.m.i. a condizione esclusiva che stiano frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Lazio: sono graduati, nel rispetto

dell'annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

F. Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale i medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, a condizione esclusiva che stiano frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Lazio: sono graduati, nel rispetto dell'annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

La competente Area procede alla valutazione delle domande pervenute in conformità alle condizioni nei termini di cui al presente avviso e predispone le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti, una per ciascuna delle categorie di partecipanti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), sulla base dell'anzianità, punteggi e criteri come indicati dall'ACN e all'articolo 3 del presente avviso, con la precisazione, per ciascun medico inserito, degli incarichi per i quali concorre.

Art. 4

Individuazione degli aventi diritto

L'individuazione degli aventi diritto a ricoprire gli incarichi verrà effettuata dalla competente Area Risorse Umane sulla base delle graduatorie predisposte come precisato nell'art. 3 del presente avviso, interpellando i medici secondo il seguente ordine:

- **lettera a)** trasferimenti tenendo presente che i trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna ASL. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
- **lettera b)** per graduatoria sulla base delle percentuali di riserva pari all'80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e pari al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente;
- **lettere c), d), e) ed infine f)**, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito pubblicato, nell'Azienda, nella Regione e da ultimo fuori Regione.

La competente struttura regionale provvederà alla convocazione dei medici a mezzo PEC con un preavviso di 15 giorni, indicando la sede o diversa modalità accettazione, riservandosi successivamente la possibilità di definire altra modalità nell'atto di approvazione delle graduatorie.

Al momento dell'interpello il medico deve, **a pena di decadenza**, dichiarare l'incarico che accetta o rinunciare alla assegnazione. La mancata presentazione e/o riscontro via PEC costituisce rinuncia all'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il medico dovrà dichiarare di rinunciare all'assegnazione di restanti incarichi per i quali ha chiesto di concorrere.

Il medico che accetta l'incarico non può concorrere alla assegnazione di ulteriori incarichi pubblicati nel corso dello stesso anno.

Il medico che accetta per trasferimento decade dall'incarico di provenienza, fatto salvo l'obbligo di garantire l'attività convenzionale nel periodo di preavviso previsto dall'ACN. **La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell'incarico di provenienza.**

Il medico del ruolo unico di assistenza primaria già titolare di concomitante incarico a ciclo di scelta e ad attività oraria all'entrata in vigore del presente Accordo, in caso di accettazione del trasferimento ai sensi dell'articolo 34, comma 5, lettera a) decade da tutti gli incarichi in essere, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 34, comma 20.

All'atto dell'assegnazione dell'incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la propria posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere risolte all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.

Art. 5

Instaurazione del rapporto convenzionale

La competente struttura regionale, espletate le formalità per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti all'Azienda interessata e, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l'avvenuta accettazione ai fini della decadenza prevista dall'ACN. Qualora l'incarico venga assegnato ad un medico già titolare di incarico del ruolo unico assistenza primaria in altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico.

Il Direttore Generale dell'Azienda interessata, ricevuti gli atti di accettazione, conferisce gli incarichi a tempo indeterminato di ruolo unico di assistenza primaria ai medici di cui alle graduatorie relative alle lettere a), b), c) e d) e gli incarichi temporanei di ruolo unico di assistenza primaria ai medici di cui alle graduatorie relative alle lettere e) e f), ai sensi dell'art. 33, comma 4 ACN MMG 04/04/2024, alle condizioni di seguito indicate.

Incarichi a tempo indeterminato

Il conferimento di incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato comporta il contestuale svolgimento di attività a ciclo di scelta e attività oraria, pari a 38 ore settimanali, con progressiva riduzione dell'attività oraria rispetto all'aumento delle scelte in carico fino al massimale di 1.500 assistiti.

La modulazione tra le due attività comporta l'adeguamento dell'attività oraria come di seguito indicato:

- a) dal conferimento dell'incarico fino a 400 assistiti, 38 ore;
- b) da 401 a 1.000 assistiti, 24 ore;
- c) da 1.001 a 1.200 assistiti, 12 ore;
- d) da 1.201 a 1.500 assistiti, 6 ore.

L'Azienda provvede all'adeguamento dell'attività oraria entro i 3 mesi successivi al raggiungimento del limite numerico di assistiti di ciascuna fascia.

Incarichi temporanei

Per il concomitante periodo di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3-bis, lettera b), del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, l'incarico temporaneo di ruolo unico di assistenza primaria comporta il contestuale svolgimento di attività a ciclo di scelta e attività oraria, pari a 24 ore settimanali, con progressiva riduzione dell'attività oraria rispetto all'aumento delle scelte in carico fino al massimale di 1.000 assistiti. La modulazione tra le due attività comporta l'adeguamento dell'attività oraria come di seguito indicato:

- a) dal conferimento dell'incarico fino a 650 assistiti, 24 ore;
- b) da 651 a 1.000 assistiti, 12 ore.

Il Direttore Generale, ai sensi e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale di riferimento, con decorrenza dalla data del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa presentazione dell'autocertificazione del titolo da parte del medico stesso, conferisce al medico titolare di incarico temporaneo, l'incarico a tempo indeterminato.

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di propria frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cessazione del medico dall'incarico.

Art. 6

Controlli e trattamento dei dati

L'Amministrazione può effettuare, in qualsiasi momento, specifici controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai partecipanti all'avviso, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 71 del T.U. approvato con D.P.R. 28/1/2000, n. 445.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Amministrazione attiverà le procedure previste dagli atti 75 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si procederà alla decadenza dall'incarico sulla base della dichiarazione non veritiera.

In relazione al trattamento dei dati personali si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 allegata al presente avviso (All.F).

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare e revocare il presente avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, escludendo per i partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.

Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alle norme del vigente Accordo Collettivo Nazionale.